



COMUNE di LAVAGNA
(PROVINCIA di GENOVA)

**CONVENZIONE PER IL RICOVERO DI ANIMALI RANDAGI O ABBANDONATI
NEL TERRITORIO COMUNALE**

L'anno 2014 il giorno _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,

TRA

IL Comune di LAVAGNA (di seguito denominato COMUNE) rappresentato dal Sig. _____ nella sua qualità di _____ del Comune di LAVAGNA

E

L'Associazione di Volontariato denominata "Associazione Amici del Cane" (di seguito denominata ASSOCIAZIONE) – C.F. 80091880106 – con sede Legale in Genova, Salita Superiore Castaldi 38B, CAP 16154, iscritta al Registro Regionale Ligure della Associazioni di Volontariato, settore Protezione degli animali, dal 12/01/1994 al n. SN-GE-VE-002/94, di cui è presidente la signora Sandra Trentin, nata a Genova il 02/12/1953 e residente a Genova – Via Coronata 45/3 16152 GENOVA

PREMESSO CHE

Ai sensi della legge 14/08/1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo", i Comuni, singoli o Associati, debbono provvedere alla funzione di ricovero, custodia e mantenimento dei cani e dei gatti randagi o abbandonati rinvenuti sul proprio territorio;

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della stessa legge regionale 22/3/2000, n. 23, per lo svolgimento di tali funzioni, i Comuni, in assenza di un canile municipale, possono convenzionarsi con strutture di ricovero private;

il COMUNE intende attuare interventi finalizzati alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina, in modo da prevenire il randagismo e i fenomeni di maltrattamento degli animali, e, in particolare:

- a) provvedere al ricovero degli animali randagi o abbandonati rinvenuti sul territorio comunale;
- b) assicurare la loro custodia temporanea o permanente nella struttura all'uopo destinata, ubicata presso la Sede Sociale dell'ASSOCIAZIONE;
- c) promuovere attività di sensibilizzazione e tutela, incoraggiando le adozioni e la sterilizzazione degli animali;

L'ASSOCIAZIONE

- a) iscritta al Registro Regionale della Associazioni di Volontariato ai sensi della predetta legge 11/8/1991 n. 266 (Legge quadro sul volontariato), condizione necessaria per la stipulazione di convenzioni con Enti Pubblici;
- b) rispondente ai requisiti stabiliti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 908 del 3/08/2001 (individuazione dei requisiti strutturali e delle attrezzature di cui debbono essere dotate strutture di ricovero di animali pubbliche e private);
- c) munita di Autorizzazione Sanitaria alla gestione di un Canile/Gattile, rilasciata dal Comune di Genova in seguito al parere favorevole espresso dall'Unità Operativa Sanità Animale della ASL 3 Genovese;

si dichiara disponibile a ricoverare e custodire gli animali randagi o abbandonati di competenza del COMUNE nell'integrale rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e dalle normative succitate; tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1) all'ASSOCIAZIONE è affidata la gestione delle attività di ricovero e custodia dei cani randagi o abbandonati catturati sul territorio del COMUNE o ritirati o sequestrati a residenti nel COMUNE stesso, nonché dei gatti per i quali sia indispensabile trovare, anche provvisoriamente, una nuova sistemazione, ai sensi degli articoli 4 e 8 della legge regionale 23/2000.

Art.2) I cani di cui all'articolo 1 sono trasportati, a cura della pubblica assistenza, presso una propria struttura, dove sono sottoposti a profilassi per le malattie trasmissibili e, se necessario, dotati di microchip. Pervenuti i risultati delle analisi, sono trasferiti, a cura dello stesso Servizio Veterinario, presso il Canile dell'ASSOCIAZIONE, in Salita Superiore Castaldi 38 B- Genova, per i successivi ricovero e custodia.

L'eventuale ricovero dei gatti presso l'ASSOCIAZIONE deve essere tassativamente e preventivamente concordato con il COMUNE e con l'ASL competente per territorio, dando priorità al reinserimento dell'animale presso le colonie feline o alle cure dei volontari sul territorio. I gatti di cui si rendesse necessario il ricovero, devono essere sottoposti ai test di sieropositività e quindi trasferiti direttamente al Gattile dell'ASSOCIAZIONE;

Art. 3) L'animale dovrà essere accompagnato da una comunicazione della ASL competente, indirizzata sia al COMUNE sia all'ASSOCIAZIONE, in cui saranno esposti almeno i seguenti punti:

- a) identificazione (specie, razza, sesso, taglia, colore, ev. tatuaggio o microchip)
- b) motivo del ricovero (sequestro, abbandono, ritrovamento, etc.);
- c) risultati dei test clinici.

Art. 4) L' ASSOCIAZIONE si impegna ad assicurare per conto del COMUNE, la tutela del benessere degli animali a lei consegnati, nonché a promuovere tutte le attività finalizzate ad un eventuale affidamento, con l'esclusione di quelli sottoposti a sequestro giudiziario e/o trattamento sanitario. In caso di affidamento sarà responsabilità dell'ASSOCIAZIONE redigere e conservare una scheda (firmata dall'affidatario e da un addetto dell'ASSOCIAZIONE) riportante i dati identificativi dell'animale e le generalità complete dell'affidatario, nonché verificare, nei limiti del consentito, le ipotetiche future condizioni di vita dell'animale. Al fine di incentivare le adozioni, l'ASSOCIAZIONE si rende disponibile a consentire il reperimento di materiale fotografico e/o descrittivo, eventualmente, sul sito ufficiale del COMUNE.

Art. 5) Il COMUNE prende atto che le capacità del Canile/Gattile non è illimitata, anche se l'ASSOCIAZIONE si è strutturata per ricoverare il maggior numero possibile di animali. Il COMUNE dovrà comunque accettare di ricoverare in altre strutture gli animali che superassero tale limite, il cui valore dipende dallo stato di affollamento del Canile/Gattile e non è pertanto quantificabile. Resta il fermo impegno dell'ASSOCIAZIONE a far fronte, nel più breve tempo possibile, alle esigenze del COMUNE.

Art.6) Sono a carico dell'ASSOCIAZIONE tutte le spese di mantenimento, custodia, assistenza degli animali ricoverati, nonché le attività volte a garantire le loro condizioni igieniche(lavaggi, disinfestazioni, etc.) Eventuali problemi di salute e terapie adottate devono comparire nella scheda individuale dell'animale, siglata dal Medico Veterinario della struttura o da quello della ASL.

Art. 7) Il COMUNE si riserva di provvedere ad ispezionare senza preavviso la struttura presso cui sono custoditi gli animali, al fine di verificare le condizioni di mantenimento degli stessi. Nel caso in cui vengano rilevate condizioni non soddisfacenti, il COMUNE si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, previa formulazione di contestazione per iscritto, e di ritirare i propri animali. In tal caso l'ASSOCIAZIONE nulla potrà pretendere ad eccezione dei compensi maturati sino al momento della risoluzione.

Art. 8) Corrispettivi a carico del COMUNE:

- a) Il COMUNE si impegna, a far fronte dei servizi prestati dall'ASSOCIAZIONE, a corrispondere a quest'ultima un contributo stabilito e convenuto nella cifra di **3,50** per cane e per giorno di permanenza nel Canile dell'ASSOCIAZIONE nonché la cifra di euro **150 annuali da versare a fine esercizio ed in presenza di animali** per spese sanitarie.
- b) L'importo di detto contributo, calcolato in base alle presenze documentate, sarà comunicato semestralmente dall'ASSOCIAZIONE al COMUNE, che si impegna a saldarlo quanto prima, compatibilmente con i tempi imposti dall'iter amministrativo.
- c) L'ASSOCIAZIONE si impegna altresì ad accogliere e ricoverare i gatti per i quali il COMUNE dovesse eventualmente trovare, anche provvisoriamente, una nuova sistemazione. Il COMUNE si impegna, per ogni gatto ricoverato, a versare un contributo di **euro 2,50** al giorno.
- d) In osservanza alle disposizioni di legge relative alla prevenzione del randagismo (ed in particolare all'articolo 4 comma 1 della Legge Quadro 281/91 come modificato dall'articolo 829 della Legge Finanziaria 2007), l'ASSOCIAZIONE provvederà a far sterilizzare gli animali che ancora non lo fossero, addebitando al COMUNE la cifra di **Euro 90,00** per ogni gatta e gatto e di **euro 180,00** per ogni cagna e cane. L'avvenuta sterilizzazione sarà notata sulla scheda sanitaria sempre a disposizione del COMUNE che ne faccia richiesta.
- e) Qualora un intero semestre trascorra senza che alcun animale di competenza del COMUNE sia presente nel Canile/Gattile dell'ASSOCIAZIONE, quest'ultima provvederà ad addebitare al COMUNE



stesso un importo di **80,00 Euro**, a garanzia e copertura del mantenimento del diritto di ricovero senza preavviso. Per i cani almeno un box sarà sempre a disposizione del COMUNE (salvo quanto previsto dal precedente articolo 5).

f) Nel caso di decesso di un animale, la carcassa verrà ritirata e distrutta a cura dell'ASL competente per territorio, utilizzando apposita convenzione con Ditta specializzata, senza alcun onere a carico del COMUNE, essendo l'animale randagio o abbandonato.

Art. 9) I corrispettivi a carico del Comune, in caso di convenzione pluriennale, dopo la prima scadenza saranno aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo riferiti al mese di Dicembre ultimo rilevato.

Art. 10) L'importo dei contributi di cui all'articolo 8 è fuori ambito di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della Legge 11/08/1991 n. 266 (Legge quadro sul Volontariato). A questo proposito, il firmatario della presente convenzione, Rappresentante Legale dell'ASSOCIAZIONE, dichiara che l'ASSOCIAZIONE stessa, per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla suddetta Legge n. 266, è in possesso di tutti i requisiti stabiliti dagli articoli 2 e 3 della Legge stessa. Detta dichiarazione è liberatoria per il COMUNE ai fini delle responsabilità fiscali, rimanendo le stesse a totale carico del dichiarante.

Il Legale Rappresentante dell'ASSOCIAZIONE dichiara inoltre, sotto la sua completa responsabilità, che l'ASSOCIAZIONE è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto occupante meno di 15 dipendenti; che i Volontari impiegati nelle varie attività sono coperti da assicurazione contro gli infortuni con polizze 000267.32.007493 e polizza responsabilità civile n. 000267.31.009251 della Cattolica Assicurazioni. Garantisce, inoltre, per il personale eventualmente assunto, il pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale ed assistenziale.

Art. 11) I contraenti possono risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno 60 giorni di preavviso, per provata inadempienza della controparte agli impegni previsti dalla convenzione stessa.

Qualora la convenzione venisse disdetta per colpa dell'ASSOCIAZIONE (vedi articolo 7), il COMUNE ha diritto di ritirare gli animali ricoverati e trasferirli in altra struttura. Per qualsiasi altro motivo di mancato rinnovo, sia se voluto dal COMUNE sia dall'ASSOCIAZIONE, gli animali presenti resteranno nel Canile/Gattile dell'ASSOCIAZIONE e continueranno ad essere fatturati nelle condizioni in essere, che risulteranno bloccate.

Nessun altro animale sarà però accettato in ricovero successivamente a detta interruzione.

Art. 12) La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso (D.D.938/30 del 222/3/2003). Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Genova.

Art.13) La presente convenzione decorre **dal 01/01/2014 al 31/12/2016** e sarà prorogata previo assenso scritto da entrambe le parti.

Letto, firmato e sottoscritto

Per il COMUNE

Per l'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE
